



COMUNE DI POLLENA TROCCHIA

Città Metropolitana di Napoli

ORDINANZA SINDACALE

N. 37 DEL 13-12-2018

prot. n. 17742 del 13.12.2018
prot. est. 17746 del 13.12.2018

Oggetto: Oggetto: Integrazione ordinanza sindacale n. 29 del 19.10.2018 prot. n. 14407 Nulla-Osta ed autorizzazione in deroga per ottemperanza.

IL SINDACO

PREMESSO che il D. Lgs 267/2000 (TUEL) stabilisce che il Sindaco esercita le funzioni attribuitegli quale autorità locale nelle materie previste da specifiche disposizioni di legge;

CONSIDERATO che il "*principio di precauzione*" in materia ambientale è principio generale del diritto comunitario che fa obbligo alle autorità competenti di adottare tutti i provvedimenti appropriati al fine di prevenire taluni rischi potenziali per la sanità pubblica, per la sicurezza e per l'ambiente, facendo prevalere le esigenze connesse alla protezione di tali valori sugli interessi economici. Nel caso in cui la valutazione scientifica non consenta di stabilire con sufficiente certezza l'esistenza del rischio, la scelta di ricorrere al principio di precauzione dipende generalmente dal livello di protezione scelto dall'autorità competente nell'esercizio del suo potere discrezionale: tale decisione deve in ogni caso essere conforme al principio della preminenza della tutela della salute, della sicurezza e dell'ambiente sugli interessi economici, nonché ai principi di proporzionalità e di non discriminazione. Sicché,

l'amministrazione ben può compiere una valutazione che - in via assolutamente prudenziale - **tenda ad eliminare il rischio**, non esistendo una soglia di pericolo che possa ritenersi accettabile, neppure in misura minima, a fronte della tutela di un valore fondamentale della persona quale quello della salute umana garantita dall'art. 32 Cost.. Pres. Mariuzzo, Est. Tenca - A.D. s.p.a. (Avv.ti Varischi, Viola, Bucello, Stella e Bertoli) c. Provincia di Bergamo (Avv.ti Codignola e Spinetti) e Regione Lombardia (Avv. Pujatti), riun. ad altri - T.A.R. LOMBARDIA, Brescia - 11 aprile 2005, n. 304.

LETTA la richiesta avanzata dalla società la VESUVIANA Sns di Michele Nippoli & C., per l'ottemperanza all'ordinanza n. 29, assunta al protocollo dell'Ente con n. 17317 del 10.12.2018, avente ad oggetto "*Nulla-Osta ed autorizzazione in deroga*"

RICHIAMATA in quest'atto la precedente ordinanza n. 29 del 19.10.2018, con la quale si disponeva l'esecuzione delle attività di ripristino in danno della società richiedente;

LETTA la relazione istruttoria prot. n. 14699 del 19.10.2018 redatta dall'UTC, in data 16.10.2018, finalizzata alla rimozione degli inerti a monte della particella 1268 del foglio di mappa 1;

LETTA la relazione integrativa dell'UTC prot. n. 17693 del 13.12.2018, con la quale si concede **N.O.** affinché l'esecuzione dell'ordinanza sia realizzata dalla VESUVIANA di Nippoli Michele & C. snc, in possesso dei requisiti previsti dalla legge, ad eccezione di quello inerente la destinazione urbanistica del sito, come da provvedimento prot. n. 14969 del 07.11.2017 di quest'Ente;

RITENUTO che l'attività indicata nel progetto presentato dalla società La Vesuviana di Nippoli Michele & C. snc trasmesso in data 18.07.2018 prot. n. 10818 e successiva integrazione prot. n. 13923 del 05.10.2018 **non richiede il rilascio di AUA** come da punto n. 14 della relazione dell'UTC;

CONSIDERATO che la società è in possesso delle autorizzazioni di seguito elencate

1. autorizzazione allo scarico in pubblica fognatura dell'Ente d'Ambito Sarnese Vesuviano n. 183/11/ASI del 17.2.2011;
2. comunicazione di cui all'art. 8, comma 4, L. 447/1995;
3. autorizzazione alle emissioni in atmosfera per gli stabilimenti di cui all'articolo 269 del D.Lgs. 3.4.2006, n. 152 con Decreto Dirigenziale della Regione Campania n. 236 del 24.7.2009.
4. determina n. 951 del 11.2.2016 della Città Metropolitana di Napoli con cui l'Autorizzazione Unica Ambientale è stata concessa per i seguenti titoli abilitativi:
 - autorizzazione allo scarico, art 124, D.Lgs. 152/06;
 - autorizzazione alle emissioni in atmosfera, art 269, D.Lgs. 152/06
5. decreto della G.R. della Campania del 16.1.1996 n. 15859 alle emissioni in atmosfera a ridotto inquinamento
6. determina dirigenziale della Provincia di Napoli – Città Metropolitana prot. gen. 47332 prot. S.A. 6632 del 15.9.1999 al trattamento di residui
7. autorizzazione sanitaria n. 146 del 1.10.1998 all'esercizio dell'attività di «messa in riserva e recupero dei rifiuti inerti lapidei non pericolosi»;

CONSIDERATO che la società è titolare di ogni autorizzazione che consenta il rispetto dell'ambiente e che l'attività finalizzata al ripristino ha un arco di tempo limitato, senza che ingeneri alcun affidamento nel privato;

RITENUTO che il **NULLA-OSTA** richiesto dalla società non importi rilascio di AUA;

CONSIDERATO che la spesa occorrente per eseguire l'attività in danno, in assenza di adempimento spontaneo, dovrebbe essere anticipata da quest'ente, che non dispone di risorse finanziarie sufficienti a copertura della stessa;

CONSIDERATO inoltre che anche laddove l'ente dovesse accedere all'indebitamento per far fronte alla spesa occorrente, risulterebbe successivamente estremamente arduo il recupero delle somme;

LETTE le raccomandazioni della Corte dei Conti, sul rispetto dei parametri di bilancio;

RITENUTO pertanto rispettoso anche del principio di economicità dell'azione amministrativa, la concessione della facoltà alla predetta società di poter ripristinare lo stato dei luoghi, trattando essa stessa gli inerti presenti sul fondo, in quanto dotata delle strumentazioni necessarie;

RITENUTO che la presente ordinanza persegua il superiore interesse del rispetto dell'ambiente e della salvaguardia dei luoghi;

CONSIDERATO che Il Piano Regionale di Bonifica, adottato con Delibera di Giunta Regionale n. 129 del 27.05.2013, (BURC n. 30 del 05/06/2013), i cui elenchi sono stati aggiornati con Delibera di G.R n. 831 del 28/12/2017 (BURC n. 1 del 02/01/2018), è lo strumento di programmazione e pianificazione previsto dalla normativa vigente, attraverso cui la Regione provvede ad individuare i siti da bonificare presenti sul proprio territorio, a definire un ordine di priorità degli interventi sulla base di una valutazione comparata del rischio ed a stimare gli oneri finanziari necessari per le attività di bonifica;

CONSIDERATO che la Regione Campania non ha inserito il sito de quo, in quelli per i quali è prevista la bonifica;

RITENUTO che è interesse del Comune di Pollena Trocchia ottenere il ripristino dell'area attualmente occupata dagli inerti posti a monte della particella n. 1268 del foglio di mappa n. 1.

SENTITI i Responsabili dell'Ufficio Ambiente e del S.U.A.P., dell'Ente;

RITENUTO infine che la mancata attuazione delle opere di ripristino possa comportare con il decorso del tempo un aggravamento del rischio ambientale, in contrasto con il T.U.A. e che occorre procedere con urgenza non differibile ulteriormente;

VISTI il D. Lgs. n. 152 del 03/04/2006 (Codice dell'Ambiente) e l'art. 50 del D. Lgs. n. 267 del 18/08/2000 e s.m.i, ad integrazione della precedente ordinanza n. 29 del 19.10.2018

CONCEDE

alla "*La Vesuviana di Nippoli Michele & C. snc*", per le motivazioni sopra riportate, il

NULLA OSTA

alla rimozione degli inerti posti a monte della particella n. 1268 del foglio di mappa n. 1, secondo il progetto depositato in data 18.07.2018 e successiva integrazione del 05.10.2018;

al contempo

DA ATTO

che al termine dell'attività di ripristino la VESUVIANA, dovrà cessare qualsiasi attività sul sito de quo.

DISPONE

1) All'UTC di vigilare sull'attività di rimozione inerti conformemente alla proposta presentata in data 18.07.2018 e successiva integrazione del 05.10.2018, dalla società "*La Vesuviana di Nippoli Michele & C snc con sede in via Cupa del Pittore 26/28 — Pollena Trocchia*";

2) Di dare atto che la presente ordinanza è efficace dalla data del dissequestro da parte dell'A.G.;

3) Che, nel caso di inottemperanza da parte della persona obbligata ex-lege, si procederà d'ufficio all'effettuazione degli interventi di cui alla presente ordinanza, con addebito e recupero in danno del sig. Nippoli Michele legale rappresentante della società La Vesuviana di Nippoli Michele & C snc con sede legale in via Cupa del Pittore 26/28 — Pollena Trocchia;

4) Che l'ordinanza venga immediatamente notificata al L.R. della società, per gli adempimenti consequenziali;

5) La pubblicazione all'albo Pretorio Comunale;

6) Che copia dell'ordinanza venga inoltre trasmessa, per gli adempimenti di rispettiva competenza:

Alla Corte dei Conti

Alla Prefettura di Napoli

Alla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Nola RGNR 4590/2017;

Al Tribunale di NOLA RG Dibattimento n. 295/2018

Alla Città Metropolitana di Napoli;

Alla Prefettura di Napoli;

Al Comando dei VV.FF. di Napoli;

Al Comando di P.L.;

Alla Compagnia Guardia di Finanza di Casalnuovo di Napoli

Alla Tenenza dei CC di Cercola;

Al Commissariato di P.S. di San Giorgio a Cremano;

Si rende noto che avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso, entro il termine di 60 giorni dalla notificazione, al Tribunale Amministrativo Regionale della Campania, ed entro il termine di 120 giorni dalla notificazione, al Presidente della Repubblica, secondo le modalità previste dalla legge.

Il Sindaco
Arch. Carlo Esposito

Le firme, in formato digitale, sono state apposte sull'originale del presente atto ai sensi dell'art. 24 del D.Lgs. 7/3/2005, n. 82 e s.m.i. (CAD). Il presente atto è conservato in originale negli archivi informatici del Comune di Pollena Trocchia, ai sensi dell'art.22 del D.Lgs. 82/2005.